



Codice Pratica DEC/105/2025

DECRETO DEL COMMISSARIO

N. 105 del 12 Novembre 2025

Oggetto: Approvazione del regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.36)

VISTA E RICHIAMATA la Legge Regionale n. 13 del 29 giugno 2023 con cui è stata istituita, a far data dal primo luglio 2023, l’Agenzia Regionale Ligure sui Rifiuti (ARLIR);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5315 del 04/08/2023, avente ad oggetto “L.R. 13/2023 art. 1 c. 55. Nomina del Commissario dell’Agenzia Regionale ligure per i Rifiuti (ARLIR)”, con cui è stata nominata la Dott.ssa Giuliano Monica quale Commissario di ARLIR;

VISTO in particolare il comma 66, art.1 della L.R. n. 13/2023, così come modificato con l’art. 60 della L.R. n. 20 del 28/12/2023, che stabilisce quanto segue: “...a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla nomina del Direttore, il Commissario esercita in via transitoria le funzioni spettanti al Direttore ai sensi della presente legge al fine di garantire l’esercizio delle funzioni e dell’operatività dell’Agenzia....”;

VISTO

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, così come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- il Budget economico triennale 2025/2027 approvato dal Commissario con decreto n. DEC/10/2025 del 28 gennaio 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie per le incentivazioni delle funzioni tecniche indicate nell’allegato 1.10 del d. lgs. n. 36/2023, svolte dai dipendenti delle stesse, per lo svolgimento delle specifiche attività indicate nell’allegato sopra richiamato;

VISTO il D.lgs 209/2024 (c.d. “correttivo”);

RILEVATO che:

- gli stanziamenti devono essere inclusi negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e distribuiti in base a modalità e criteri definiti in ambito regolamentare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - lo stanziamento è determinato in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, comprendendo anche gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione;
 - l’80% delle risorse di cui sopra è ripartito, per ogni servizio e fornitura, tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all’allegato 1.10 di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione;
 - Il 20% delle risorse finanziarie, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sono destinate all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti regolamentari;
 - L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

RILEVATO che la declinazione concreta delle modalità e criteri di ripartizione degli incentivi deve essere recepita in apposito Regolamento;

DATO ATTO CHE è necessario dotare l’Agenzia di un proprio regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche;

RITENUTO, pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di ARLIR, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale;

D E C R E T A

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di ARLIR, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere alla Giunta regionale il presente atto, ai sensi dell’art. 1 co.44 della Legge Regionale n.13 del 29 Giugno 2023;

3. di pubblicare il presente atto all'Albo on line per quindici giorni consecutivi ed in modo permanente nelle sezioni dedicate del sito istituzionale di ARLIR;
4. di informare le rappresentanze sindacali in merito al Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di ARLIR;

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Commissario
Dott.ssa Monica Giuliano